

Codice A1817A

D.D. 12 maggio 2017, n. 1355

Fosso Arlasca in Comune di Arona (NO).Autorizzazione idraulica per la realizzazione delle opere di scarico delle acque della piattaforma stradale dal km 63+100 al km 63+200 della SS n.33 "del Sempione" nel Fosso Arlasca.Richiedente:ANAS S.p.a. - Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 ROMA (RM).Sede Compartimentale: Corso G. Matteotti n.8 - 10121 TORINO (TO).

PREMESSO

- In data 10/04/2017 il l'Ing. Angelo Gemelli, in qualità di Responsabile Area Compartimentale Piemonte di ANAS S.p.A. - Compartimento di Torino - Corso G. Matteotti n.8 - 10121 TORINO (TO) e con sede legale in Via Monzambano n.10 - 00185 ROMA (RM) e domicilio legale in ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico di acque meteoriche dalla piattaforma stradale lungo la SS n.33 "del Sempione" dal km 63+100 al km 63+200;
- Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Fosso Arlasca, in Comune di Arona (NO) è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904;
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo studio di ingegneria ERRE studio s.r.l. di Alessandria via Palermo n.7 ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi;
- Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Arona (NO) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;
- Sono stati effettuati i sopralluoghi da parte dei funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- A seguito del sopralluogo esperito e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Fosso Arlasca con le prescrizioni di seguito riportate;

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n.23/08;
- vista la D.G.R. n.24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n.523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. n.44/2000;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06.12.2004.

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società ANAS S.p.A. con sede legale in Via Monzambano n.10 – 00185 ROMA (RM) e domicilio legale in Corso G. Matteotti n.8 - 10121 TORINO (TO) alla posa in opera di una tubazione per lo scarico e delle relative opere accessorie, nel Fosso Arlasca, delle acque meteoriche provenienti dalla piattaforma stradale della SS n.33 “del Sempione” dal km 63+100 al km 63+200, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza che saranno visti e restituiti al richiedente all’atto del rilascio del provvedimento di concessione subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1) le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
- 2) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 3) la posa della tubazione di scarico non dovrà provocare danneggiamenti o modificazioni alla sponda esistente e dovrà essere, nella sua parte terminale, sagomato in modo tale da non costituire in nessun modo ostacolo al libero deflusso delle acque;
- 4) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- 6) al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario;
- 7) il materiale di risulta eventualmente proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
- 8) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 9) il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 10) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di

danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- 11) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 12) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 13) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 14) prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, la Società ANAS dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;
- 15) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n.22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni ERCOLE)